



COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 DEL 30/12/2025

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2024 AI SENSI DEL TUSP.

L'anno **2025** il giorno **30** del mese di **Dicembre** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione **ordinaria** in **prima** convocazione in seduta Pubblica.

Esperito l'appello da parte del Segretario Comunale risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
TETTAMANTI ERMES	SI	MERLO GIUSEPPE	NO
ARRIGHI GIACOMINA	SI	BIZZANELLI AURELIA	SI
RUSSO MAURIZIO	SI	GRISONI AGOSTINO	SI
GALLI SILVIA	SI	LAMBRUGHİ RITA	SI
VARSALONA VITTORE	SI	DONDELLI DIEGO	SI
GRECCHI MARCO	SI	ARENA STEFANO FRANCO	SI
BERNASCONI ERNESTO	SI		

Presenti : 12 Assenti : 1 Assenti Giustificati : 0

Partecipa il **Segretario Comunale, ZARCONE GIAMPAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Sindaco**, nella sua qualità di Sindaco **TETTAMANTI ERMES** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2024 AI SENSI DEL TUSP.

Alle ore 18.32, durante la trattazione del punto all'ordine del giorno iscritto al n. 1, è entrato in aula il Consigliere sig. Giuseppe Merlo, presenti 13.

L'Assessore signora Giacomina Arrighi illustra il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge n. 124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 100/2017;

PRESO ATTO che ai sensi del predetto D. Lgs. n. 175/2016, art. 4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in Società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dal comma 2 dell'art. 4, sopra richiamato e precisamente:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 dispone che le Amministrazioni, ai fini della revisione periodica cui sono chiamate ad ottemperare annualmente, devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

RILEVATO in particolare che i Comuni debbano adottare un piano di razionalizzazione, qualora siano riscontrate le seguenti condizioni:

- a) partecipazioni in Società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del D. Lgs. n. 175/2016, sopra richiamato;
- b) partecipazioni in Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di Società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, D.Lgs. n. 175/2016;

RILEVATO pertanto che, per effetto dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, il Comune deve provvedere ad effettuare entro fine anno un'analisi di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 31.12.2024, adottando se del caso il relativo piano di razionalizzazione;

PRESO ATTO delle Linee Guida emanate dal Dipartimento del Tesoro – Ministero delle Finanze per la redazione del provvedimento da adottare da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATI gli indirizzi vigenti emanati dalla Struttura del MEF di monitoraggio sugli adempimenti delle PA per il censimento e la revisione periodica, condivisi con la Corte dei Conti;

TENUTO CONTO dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, predisposto dall'Area Economico – Finanziaria, che allegato al presente atto sotto la lettera "A" forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che *"resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità"* (Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR);

RILEVATO che a seguito della ricognizione effettuata per tutte le Società risultano sussistere le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni societarie;

VISTA la proposta di deliberazione agli atti;

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

- di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione;

CON voti unanimi favorevoli, 0 contrari, essendo 13 i consiglieri presenti, di cui 13 i votanti e nessuno astenuto, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 20, del D. Lgs. n. 175/2016, come risultanti dalle schede allegate quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, dando atto che per tutte le Società risultano sussistere le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni societarie;
3. di disporre che la presente deliberazione sia inviata, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo istituita presso il MEF.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 126**

Ufficio Proponente: **Ufficio Economico Finanziario**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2024 AI SENSI DEL TUSP.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Economico Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/12/2025

Il Responsabile di Settore
Barbara Napoli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Barbara Napoli

Letto, approvato e sottoscritto da

Il Sindaco
TETTAMANTI ERMES

Il Segretario Comunale
ZARCONE GIAMPAOLO
